

ACCORDO per il CREDITO— proroga al 31 ottobre 2018 delle misure sospensione quota capitale mutui e allungamento piano ammortamenti

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018

✖ È stato prorogato l' "Accordo per il Credito 2015" fino al 31 ottobre 2018.

Ciò consentirà alle imprese di poter ancora beneficiare delle misure di sospensione e allungamento delle

rate dei mutui alle stesse condizioni previste originariamente dall'Accordo. Sottolineiamo che le operazioni di sospensione e allungamento possono essere realizzate per finanziamenti in essere al 31 marzo 2015. Inoltre, l'Accordo consente alle imprese di sospendere o allungare finanziamenti già sospesi o allungati, a condizione che tali operazioni non siano state realizzate nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Resta ovviamente ferma per le banche la possibilità di realizzare le operazioni previste dall'Accordo a condizioni migliori rispetto a quelle dell'Accordo stesso.

Allegato

[Proroga](#)

AGEVOLAZIONI – Bando Regione Campania “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”. Domande entro il 5 novembre p.v.

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018



La scadenza per la presentazione delle istanze sul Portale SIAN indicato nel decreto, è fissata alle ore 16.00 del 5 novembre 2018.

Beneficiari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il progetto deve riguardare la fase di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ricompresi, sia in entrata che in uscita, nell'allegato I del TFUE, nell'ambito delle seguenti filiere:

- ortofrutticola;
- florovivaistica;
- vitivinicola;
- olivicolo-olearia;
- cerealicola;
- carne;

- lattiero-casearia;
- piante medicinali e officinali.

Limitatamente alla sola filiera cerealicola, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione può riguardare prodotti in uscita non elencati nell'allegato I del TFUE.

Spese ammissibili

Costruzione o miglioramento di beni immobili; acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze, spese generali.

Tipo di agevolazione

1. contributo in conto capitale. L'entità del sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento fatto salvo i casi in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I; in tal caso le aliquote sono: 45% per micro e piccole imprese, 35% per medie imprese;
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di contributo cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata.

L'intervento massimo ammissibile al sostegno è fissato, per le società di capitali in € 4.000.000, per le società di persone, le imprese individuali e le imprese di nuova costituzione in € 2.000.000.

Allegati

[DRD_207-05-07-18](#)

[421_allegati](#)

Modalità di fruizione dei permessi ex art. 33 legge n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001: messaggio INPS n. 3114

scritto da Giuseppe Baselice | Agosto 9, 2018

✖ Vi informiamo che lo scorso 7 agosto l'INPS ha emanato il messaggio n. 3114, riportato in allegato, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro.

Allegato

[Messaggio numero 3114 del 07-08-2018](#)

AGEVOLAZIONI: circolare MISE iper ammortamento (beni Industria 4.0) – ammissibili

anche i macchinari semplici

scritto da Fabiana Capasso | Agosto 9, 2018



Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 295485 del 1° agosto 2018, interviene sui requisiti obbligatori richiesti per fruire dell'iperammortamento, e riconosce la possibilità di includere tra i beni agevolabili i macchinari con funzioni semplici, ritenendosi soddisfatto il requisito di interconnessione nel momento in cui il macchinario, oggetto dell'intervento, sia in grado di trasmettere dati in uscita.

Alla luce di questi chiarimenti, dunque, non è obbligatorio che per tali macchinari sussista il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.

Allegato

[Circolare-01-agosto-2018-n-295485](#)

**AGEVOLAZIONI – NUOVA SABATINI
4.0 contributo maggiorato al
3,575% per investimenti in
tecnologie digitali e sistemi**

di tracciamento e pesatura rifiuti: integrazione elenco beni immateriali ammissibili e modifica modulistica

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018

✖ In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sulla misura in oggetto, informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 269210 del 3 agosto u.s., è intervenuto adeguando **l'elenco dei beni immateriali** riconducibili al Piano Nazionale "Industria 4.0", in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

Al fine di facilitare le imprese nell'accesso alla misura agevolativa, di cui alleghiamo una scheda, la circolare introduce alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione.

Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese nell'ambito delle richieste di erogazione.

Allegato

[Circolare 3agol8 e nuova modulistica](#)

Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) – messaggio INPS n. 3082

scritto da Francesco Cotini | Agosto 9, 2018

✖ Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 3 luglio scorso, Vi informiamo che l'INPS ha emanato il messaggio n.3082, riportato in allegato, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come noto, infatti, a partire dal mese di luglio 2018 i datori di lavoro hanno la possibilità di inoltrare la D.P.A., che attiva immediatamente il procedimento di verifica finalizzato a determinare la regolarità/irregolarità per il/i mese/mesi indicati, dando al datore di lavoro la conferma sulla possibilità di godere o meno dei benefici esposti nella denuncia mensile.

Allegato

[Messaggio numero 3082 del 03-08-2018](#)

AGEVOLAZIONI: Credito d'imposta investimenti pubblicitari. Domande dal 22 settembre 2018

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018

✖ In riferimento alle nostre precedenti news su quanto in oggetto, informiamo che lo scorso 31 luglio è stato adottato il [provvedimento](#) del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsto dall'art. 5, comma 1 del [DPCM 16 maggio 2018, n. 90](#), con il quale è stato approvato **il modello di comunicazione telematica** e definite **le modalità per la presentazione della comunicazione** sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione **del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**, di cui all'articolo [57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#).

Le comunicazioni telematiche per l'anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

Nell'allegare il [modello di comunicazione](#) e le relative [istruzioni per la compilazione](#), ricordiamo che l'incentivo sarà pari al **75 per cento del valore incrementale** degli investimenti effettuati, **elevato al 90 per cento** nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.**

L'articolo 4 del Decreto Legge Fiscale 16 ottobre 2017 n. 148, parte integrante della Manovra di Bilancio 2018, è **intervvenuto sulla disciplina degli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari** introdotta dall'articolo 57-bis del DL n. 50/2017.

Quest'ultimo prevede, a decorrere dal 2018, il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, a condizione che detti investimenti risultino incrementali, per almeno l'uno per cento, rispetto a quelli sostenuti nell'anno precedente.

L'articolo 4, comma 1, lettera a) del DL Fiscale **interviene ampliando l'ambito soggettivo** del credito di imposta anche agli enti non commerciali e dispone **l'inclusione, tra gli investimenti agevolabili, di quelli realizzati sulla stampa quotidiana e periodica online.**

Tra le modifiche, anche il **tetto di spesa massimo**, fissato a 62,5 milioni di euro nel 2018, e la **regolamentazione della fase di prima applicazione del credito di imposta, in base alla quale una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento 2018, è destinata al riconoscimento esclusivo dell'incentivo agli investimenti pubblicitari incrementali**, sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, **effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017**, purché il loro valore superi di almeno l'uno per cento l'ammontare degli analoghi investimenti, effettuati dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo del 2016.

Allegato

[regolamento-e-allegati-credito-dimposta](#)

[modello-credito-d_imposta](#)

[istruzioni-credito-d_imposta](#)

LE NOVITA' FISCALI DI LUGLIO 2018

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018



Alleghiamo la news redatta dall'Area Politiche Fiscali di Confindustria sulle principali novità fiscali del mese di luglio 2018.

IRES/IRPEF

1. Requisiti per rientro lavoratori dall'estero (Ris. n. 51/E/2018)

IVA

2. Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 13/E/2018)

3. Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni (Ris. n. 50/E/2018)

4. Gruppo IVA: presentazione domande di interpello (Ris. n. 54/E/2018)

5. Disciplina IVA beni significativi (Circ. n. 15/E/2018)

VARIE

6. DL dignità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DL 12 luglio 2018, n. 87)
7. Ulteriori chiarimenti in materia di studi di settore (Circ. n. 14/E/2018)
8. ZFU Centro Italia: integrati elenchi imprese (DM 12 luglio 2018)
9. Modalità di fruizione agevolazioni per ZFU fuori obiettivo Convergenza (Prov. n. 143023/2018)

ATTIVITA' DELL'AREA

10. Seminari fatturazione elettronica

Allegato

[LE NOVITA' FISCALI DI LUGLIO 2018](#)

FISCO – Relazione sulla gestione – Linee guida Confindustria CNDCEC

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018



In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sul tema in oggetto, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13, con la quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di

fatturazione elettronica soffermandosi, inoltre, su alcune **criticità** connesse con l'entrata in vigore anticipata nel **settore del carburante e degli appalti pubblici**.

Di seguito si riportano sinteticamente i punti dubbi affrontati nel citato documento di prassi.

Fatturazione elettronica nel settore dei carburanti

In merito al settore dei carburanti, è necessario evidenziare che il Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79 ha rinviato al 1° gennaio 2019, la partenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. L'Agenzia delle Entrate, nel ricordare la suddetta proroga, si esprime riferendosi alle cessioni effettuate da parte degli esercenti dell'impianto, confermando che la proroga debba riferirsi alle sole cessioni di carburante per le quali fino al 30 giugno non veniva emessa una fattura e che, in virtù della proroga, continueranno a poter essere documentate tramite scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda le altre cessioni di carburante per autotrazione, l'Agenzia chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda anche le fasi intermedie coinvolgendo, quindi, anche la cessione del carburante effettuata da parte del grossista in quanto, ciò che rileva è l'utilizzo della benzina e del gasolio ai fini dell'autotrazione. Al riguardo viene precisato che con autotrazione ci si riferisce al trasporto effettuato tramite veicoli impiegati nella circolazione stradale, escludendo i carburanti destinati ad aeromobili ed imbarcazioni. Allo stesso modo, l'Agenzia chiarisce che non vi è l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante destinati a veicoli agricoli di varia tipologia. Tuttavia, anche per le cessioni degli altri carburanti si ribadisce l'obbligo di pagamento tramite strumenti elettronici al fine

di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.

In ultimo, laddove al momento della cessione di benzina e gasolio non si conosca la tipologia del veicolo a cui è destinato il carburante, nel rispetto della finalità antifrode delle disposizioni in commento, sarà necessario emettere la fattura in formato elettronico.

I punti che seguono rispondono a dubbi che sono stati esposti nella circolare in commento con specifico riferimento alle cessioni dei carburanti ma che esprimono principi che si ritengono validi anche per le altre operazioni il cui obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.

Soggetti identificati in Italia

L'agenzia chiarisce che non vi è un obbligo, per i soggetti identificati in Italia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta), di emettere fattura in formato elettronico, in quanto la deroga alla Direttiva IVA (n. 206/112/CE) fa esclusivo riferimento ai soggetti stabiliti in Italia. Tuttavia, non è contrario alla deroga che i soggetti stabiliti in Italia emettano fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati, a condizione che, nel caso ne facciano richiesta, gli venga consegnata copia cartacea della fattura.

Soggetti non residenti o residenti a Livigno e Campione d'Italia

L'Agenzia delle Entrate conferma l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture effettuate da e verso soggetti non residenti chiarendo, inoltre, che tale obbligo riguarda anche le operazioni effettuate con soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia. Pertanto, per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti, non è obbligatoria la fattura elettronica.

Fatture differite

Nel ricordare che l'obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda le fatture emesse, nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che anche la fattura differita, emessa a partire da tale data, debba avere formato elettronico, sebbene riguardi operazioni effettuate in data precedente all'entrata in vigore dell'obbligo.

Tempi per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio

Come è stato chiarito nella Circolare di Confindustria inviata con nostra news dello scorso 12 giugno, la fattura elettronica deve essere prodotta e trasmessa nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA. Tuttavia, potrebbe capitare, sia per motivi tecnici che normativi (es. fattura differita), che la data di trasmissione non coincida con quella di effettuazione dell'operazione. L'Agenzia delle Entrate conferma che il Sistema di Interscambio consente la trasmissione della fattura elettronica in una data successiva a quella apposta sul documento che, si ricorda, definisce il momento di emissione della fattura e di esigibilità dell'imposta. Tuttavia, al fine di non configurare una violazione sanzionabile, il ritardo della trasmissione deve essere minimo o eventualmente motivato (si pensi a titolo esemplificativo al secondo invio di una fattura in seguito alla ricezione di una ricevuta di scarto).

Modalità di invio di una fattura elettronica scartata

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il secondo invio di una fattura elettronica scartata dovrebbe, in via generale, avvenire – entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto – indicando la stessa data e lo stesso numero fattura riportato nel documento originario. Tuttavia, in aderenza ai ragionamenti esposti nella Circolare di Confindustria dell'8 giugno 2018, è stata evidenziata la difficoltà operativa di alcune imprese che, dopo aver contabilizzato una fattura che

poi è stata scartata, non riescono a creare un nuovo documento che riporti i medesimi dati. L'Agenzia chiarisce che in questi casi è possibile provvedere ad un nuovo invio indicando una data o un numero fattura differenti, che seguano la progressività dei documenti emessi nel tempo trascorso prima dello scarto. Alternativamente, è possibile seguire una differente numerazione, così come avviene per i sezionali, (ad esempio un valore alfanumerico "1/R" in sostituzione della fattura n. 1 rettificata o "5/S" in sostituzione della fattura n. 5 scartata) che evidenzia che si tratta di un file inviato al fine di correggere un documento scartato.

Ambito soggetti di applicazione della fattura elettronica nel settore degli appalti pubblici

L'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai sub-contratti che ricadono nell'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018. Ricordando che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai sub-contratti stipulati in esecuzione del contratto di appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati), l'Agenzia chiarisce che i sub-contratti soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli stipulati al fine di conseguire l'oggetto del contratto di appalto e che, di conseguenza, sono stati comunicati alla stazione appaltante.

Ne consegue che un'operazione effettuata nei confronti dell'appaltatore (si pensi ad una fornitura di beni) non destinata ad un appalto pubblico, quindi non comunicata alla stazione appaltante, non ricade nell'obbligo di fatturazione elettronica.

Committente controllato da una PA

La partenza anticipata dell'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i rapporti diretti con un

soggetto titolare di un appalto pubblico stipulato esclusivamente con una PA nei confronti della quale vige un obbligo di fatturazione elettronica in base alla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. L'Agenzia chiarisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un soggetto controllato o, in qualsiasi modo, partecipato da una delle suddette PA, le operazioni di subappalto o subcontratto che ne derivano non ricadono nell'obbligo di fatturazione elettronica anticipata.

Fatture delle consorziate nei confronti di un consorzio

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica riferito ad un consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell'appaltatore della PA, le fatture emesse dalle consorziate, non ricadono comunque nell'obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l'appaltatore.

Registrazione delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l'Agenzia aggiunge che, considerata l'immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI

in formato *xml*, la numerazione di una fattura di acquisto o l'eventuale integrazione di dati – richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l'inversione contabile – potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.

Conservazione delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall'*xml* (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all'originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.

Allegati

[RELAZIONE SULLA GESTIONE – LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CNDCEC](#)

[RELAZIONE SULLA GESTIONE – LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CNDCEC – ALLEGATO](#)

FISCALE – Fatturazione

elettronica: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

scritto da Marcella Villano | Agosto 9, 2018

✖ In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sul tema in oggetto, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13, con la quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di fatturazione elettronica soffermandosi, inoltre, su alcune **criticità** connesse con l'entrata in vigore anticipata nel **settore del carburante e degli appalti pubblici**.

Di seguito si riportano sinteticamente i punti dubbi affrontati nel citato documento di prassi.

Fatturazione elettronica nel settore dei carburanti

In merito al settore dei carburanti, è necessario evidenziare che il Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79 ha rinviato al 1° gennaio 2019, la partenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. L'Agenzia delle Entrate, nel ricordare la suddetta proroga, si esprime riferendosi alle cessioni effettuate da parte degli esercenti dell'impianto, confermando che la proroga debba riferirsi alle sole cessioni di carburante per le quali fino al 30 giugno non veniva emessa una fattura e che, in virtù della proroga, continueranno a poter essere documentate tramite scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda le altre cessioni di carburante per autotrazione, l'Agenzia chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda anche le fasi intermedie coinvolgendo, quindi, anche la cessione del

carburante effettuata da parte del grossista in quanto, ciò che rileva è l'utilizzo della benzina e del gasolio ai fini dell'autotrazione. Al riguardo viene precisato che con autotrazione ci si riferisce al trasporto effettuato tramite veicoli impiegati nella circolazione stradale, escludendo i carburanti destinati ad aeromobili ed imbarcazioni. Allo stesso modo, l'Agenzia chiarisce che non vi è l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante destinati a veicoli agricoli di varia tipologia. Tuttavia, anche per le cessioni degli altri carburanti si ribadisce l'obbligo di pagamento tramite strumenti elettronici al fine di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.

In ultimo, laddove al momento della cessione di benzina e gasolio non si conosca la tipologia del veicolo a cui è destinato il carburante, nel rispetto della finalità antifrode delle disposizioni in commento, sarà necessario emettere la fattura in formato elettronico.

I punti che seguono rispondono a dubbi che sono stati esposti nella circolare in commento con specifico riferimento alle cessioni dei carburanti ma che esprimono principi che si ritengono validi anche per le altre operazioni il cui obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.

Soggetti identificati in Italia

L'agenzia chiarisce che non vi è un obbligo, per i soggetti identificati in Italia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta), di emettere fattura in formato elettronico, in quanto la deroga alla Direttiva IVA (n. 206/112/CE) fa esclusivo riferimento ai soggetti stabiliti in Italia. Tuttavia, non è contrario alla deroga che i soggetti stabiliti in Italia emettano fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati, a condizione che, nel caso ne facciano richiesta, gli venga consegnata copia cartacea della fattura.

Soggetti non residenti o residenti a Livigno e Campione d'Italia

L'Agenzia delle Entrate conferma l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture effettuate da e verso soggetti non residenti chiarendo, inoltre, che tale obbligo riguarda anche le operazioni effettuate con soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia. Pertanto, per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti, non è obbligatoria la fattura elettronica.

Fatture differite

Nel ricordare che l'obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda le fatture emesse, nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che anche la fattura differita, emessa a partire da tale data, debba avere formato elettronico, sebbene riguardi operazioni effettuate in data precedente all'entrata in vigore dell'obbligo.

Tempi per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio

Come è stato chiarito nella Circolare di Confindustria inviata con nostra news dello scorso 12 giugno, la fattura elettronica deve essere prodotta e trasmessa nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA. Tuttavia, potrebbe capitare, sia per motivi tecnici che normativi (es. fattura differita), che la data di trasmissione non coincida con quella di effettuazione dell'operazione. L'Agenzia delle Entrate conferma che il Sistema di Interscambio consente la trasmissione della fattura elettronica in una data successiva a quella apposta sul documento che, si ricorda, definisce il momento di emissione della fattura e di esigibilità dell'imposta. Tuttavia, al fine di non configurare una violazione sanzionabile, il ritardo della trasmissione deve essere minimo o eventualmente motivato (si pensi a titolo

esemplificativo al secondo invio di una fattura in seguito alla ricezione di una ricevuta di scarto).

Modalità di invio di una fattura elettronica scartata

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il secondo invio di una fattura elettronica scartata dovrebbe, in via generale, avvenire – entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto – indicando la stessa data e lo stesso numero fattura riportato nel documento originario. Tuttavia, in aderenza ai ragionamenti esposti nella Circolare di Confindustria dell'8 giugno 2018, è stata evidenziata la difficoltà operativa di alcune imprese che, dopo aver contabilizzato una fattura che poi è stata scartata, non riescono a creare un nuovo documento che riporti i medesimi dati. L'Agenzia chiarisce che in questi casi è possibile provvedere ad un nuovo invio indicando una data o un numero fattura differenti, che seguano la progressività dei documenti emessi nel tempo trascorso prima dello scarto. Alternativamente, è possibile seguire una differente numerazione, così come avviene per i sezionali, (ad esempio un valore alfanumerico "1/R" in sostituzione della fattura n. 1 rettificata o "5/S" in sostituzione della fattura n. 5 scartata) che evidenzia che si tratta di un file inviato al fine di correggere un documento scartato.

Ambito soggetti di applicazione della fattura elettronica nel settore degli appalti pubblici

L'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai sub-contratti che ricadono nell'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018. Ricordando che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai sub-contratti stipulati in esecuzione del contratto di appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati), l'Agenzia chiarisce che i sub-contratti soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli stipulati al fine di conseguire

l'oggetto del contratto di appalto e che, di conseguenza, sono stati comunicati alla stazione appaltante.

Ne consegue che un'operazione effettuata nei confronti dell'appaltatore (si pensi ad una fornitura di beni) non destinata ad un appalto pubblico, quindi non comunicata alla stazione appaltante, non ricade nell'obbligo di fatturazione elettronica.

Committente controllato da una PA

La partenza anticipata dell'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i rapporti diretti con un soggetto titolare di un appalto pubblico stipulato esclusivamente con una PA nei confronti della quale vige un obbligo di fatturazione elettronica in base alla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. L'Agenzia chiarisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un soggetto controllato o, in qualsiasi modo, partecipato da una delle suddette PA, le operazioni di subappalto o subcontratto che ne derivano non ricadono nell'obbligo di fatturazione elettronica anticipata.

Fatture delle consorziate nei confronti di un consorzio

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica riferito ad un consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell'appaltatore della PA, le fatture emesse dalle

consorziate, non ricadono comunque nell'obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l'appaltatore.

Registrazione delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l'Agenzia aggiunge che, considerata l'immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI in formato *xml*, la numerazione di una fattura di acquisto o l'eventuale integrazione di dati – richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l'inversione contabile – potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.

Conservazione delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall'*xml* (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all'originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.

Allegato

[Circolare_13_02072018](#)